

DIRETTA DA
ANTONIO LA TORRE

VICE DIRETTORI
ANIELLO NAPPI - PAOLO STELLA RICHTER

Si segnalano all'attenzione del lettore

- C. giust. CE 11 dicembre 2007 in causa C-280/06**
sull'imputazione di comportamenti anticoncorrenziali e delle relative sanzioni in caso di successione di imprese (criterio della continuità economica) 549
- C. cost. 4 marzo 2008 n. 44**
sull'incostituzionalità delle norme abrogative del diritto di precedenza nella riassunzione di lavoratori stagionali presso la medesima impresa 561
- Cass. 14 gennaio 2008 n. 593**
sul rilievo che, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, assume il parametro del contributo dato dalla moglie alla conduzione familiare durante il matrimonio 608
- Cass. 8 gennaio 2008 n. 132**
sui rapporti fra giudizio civile e processo penale in tema di prove poste a fondamento del licenziamento disciplinare 615
- Cass. 7 gennaio 2008 n. 32**
sulla possibilità di emettere sentenza dichiarativa di fallimento senza la previa convocazione del fallito che si sia reso colpevolmente irreperibile 620
- Cass. 3 gennaio 2008 n. 14**
sull'indennizzo per la durata irragionevole del processo limitatamente al periodo che eccede la durata ragionevole 625
- Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726**
sull'inammissibilità del frazionamento giudiziale di un credito unitario per contrasto con la regola di correttezza e buona fede 641



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

INDICE DEL FASCICOLO 3

NOTE A SENTENZA

NICOLA PICARDI - <i>Eventuali conflitti fra principio del giudicato e principio della superiorità del diritto comunitario</i> - nota a C. giust. CE, sez. gr., 18 luglio 2007 in causa C-119/05	I, 559
SALVATORE SALVAGO - <i>Espropriazioni illegittime e risarcimento del danno dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 7-bis, l. n. 359 del 1992</i> - nota a C. cost. 24 ottobre 2007 n. 349	I, 587
DARIO SIMEOLI - <i>L'influenza, ai fini della decisione della causa civile, dell'accertamento svolto in sede penale: brevi osservazioni</i> - osservazione a Cass. 8 gennaio 2008 n. 132	I, 618
GIANNI BALLARANI - <i>Il labile confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi di inquadramento oggettivo</i> - nota a Cass. 8 novembre 2007 n. 23314	I, 651
NUNZIO IZZO - <i>La natura negoziale della comunicazione di riscatto e il perfezionamento della decadenza</i> - nota a Cass. 8 novembre 2007 n. 23301	I, 660
FRANCO MOROZZO DELLA ROCCA - <i>Disciplina giudiziaria: l'impugnazione delle sentenze disciplinari</i> - osservazione a Cass. 13 settembre 2007 n. 19166 ..	I, 683
ENRICO GABRIELLI - <i>Il « contratto frazionato » e l'unità dell'operazione economica</i> - nota a Cass. 11 giugno 2007 n. 13580 e a Cass., ord. 4 ottobre 2006 n. 21371	I, 738
FERRUCCIO AULETTA - <i>Note intorno alla prima applicazione del c.d. « vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite »</i> - nota a Cass. 5 aprile 2007 n. 8596	I, 769

OSSERVATORIO

VINCENZO CARBONE - <i>Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007</i>	II, 109
ANTONELLA D'ANDREA - <i>Il lavoro a progetto nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito</i>	II, 143

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 8 novembre 2007 n. 23314 — Pres. Nicastro — Est. Durante — P.M. Abbritti (conf.) — Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e a. (avv. Medugno) c. C. (avv. Calvi).

(Conferma App. Milano 22 novembre 2002).

[4656/88] Ingiuria e diffamazione - Diffamazione - Col mezzo della stampa della radio del cinema e della televisione - Parodia e satira.

(Cost. art. 21; c.c., art. 1226, 2043, 2697; c.p., art. 51, 595; l. 8 febbraio 1948 n. 47, disposizioni sulla stampa, art. 11).

La satira, configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 cost., comunque espressa, in forma scritta, orale o figurata, è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto ed esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive e opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità ma pur sempre soggetta al limite della contenenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia perseguito. Così essa, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, attribuendo condotte illecite o moralmente disonorevoli con accostamenti volgari o ripugnanti o deformando l'immagine in modo da suscitare disprezzo o diletto (1).

(Omissis). — 1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza ed a norma dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti.

2. Il ricorso del B. non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa e tanto ne comporta l'inammissibilità alla luce del principio che per il coordinato disposto degli art. 366, comma 1, 371, comma 3, c.p.c. il ricorso incidentale, al pari di quello principale ed a differenza del controricorso, deve esporre i fatti di causa separatamente dai motivi in modo che non si debba ricorrere ad altre fonti processuali e, se non li espone, è inammissibile, salvo che, diversamente dalla specie, sia possibile desumerli con chiarezza e completezza dai motivi (*ex plurimis*, Cass. 22 giugno 2005 n. 13401; Cass. 11 ottobre 2005 n. 19756; Cass. 27 luglio 2005 n. 15672).

3. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia falsa applicazione dell'art. 595 c.p., 11 l. n. 47 del 1948, 2043 c.c., insufficiente motivazione circa punto decisivo della controversia; la corte di merito — si sostiene — ha esaminato le difese dell'autore della vignetta e non pure quelle dell'editore che concernono l'esorbitanza del giudizio dai limiti oggettivi del testo iconografico, la referenzialità puramente tematica anche se riferibile alla cronaca del suicidio, l'innocuità della rappresentazione sul piano esegetico; la vignetta, insieme di segni con una consistenza logico-tematica, offre elementi equivoci ed insufficienti nel senso dell'identificazione del personaggio raffigurato e del riferimento alla tragica vicenda del suicidio del dottor L.; l'evocazione è, comunque, limitata all'argomento e l'interpretazione non si può spingere oltre il limite di questo, accreditando una ricostruzione della vicenda che conduca alla responsabilità del suicidio per istigazione; la pistola nelle mani del personaggio raffigurato può fare pensare alla relazione tra l'interrogatorio ed il suicidio, ma è certamente esorbitante attribuire al personaggio alcuna responsabilità per il suicidio; la corte è censurabile per avere superato l'aspetto tematico della vignetta, immaginando uno svolgimento narrativo (l'epilogo del suicidio), e per avere attribuito la responsabilità per istigazione nel quadro di tale svolgimento; basta la riconduzione dell'interpretazione nei limiti oggettivi del disegno per escludere qualunque lesione della reputazione; si aggiunga l'inquadramento nella satira in funzione non già dell'esimente, bensì di un limite esegetico; la sintesi viva degli elementi raffigurati, inquadrata tra le « mascalzionate » dell'autore, presenta carattere satirico, sollecitando il vaglio critico ed inducendo scetticismo.

4. Con il primo motivo del ricorso del F. si deduce insufficienza o contraddittorietà della motivazione in ordine al significato della vignetta; si censura la corte di merito per avere apoditticamente ritenuto « vane » le considerazioni secondo le quali una lettura lesiva

della reputazione del C. è riduttiva della vignetta, il cui senso è molto più ampio, dovendosi ad essa riconoscere una valenza simbolica sui temi della giustizia, del giustizialismo e della violenza, e per avere, da un lato, dimostrato di essere consapevole delle polemiche suscitate a livello politico, istituzionale e dell'informazione dal tragico gesto del dottor L. e, dall'altro, escluso la valenza simbolica della vignetta.

5. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si lamenta violazione ed erronea applicazione delle norme relative al diritto di satira; la corte di merito ha ritenuto che occorre il comico perché vi sia satira, ma non ha esplicitato il concetto di comico, come avrebbe dovuto per assolvere l'obbligo motivazionale; ove, poi, si ritenesse che la corte ha inteso il comico nel senso di divertente e tale da suscitare il riso, l'errore si ripercuoterebbe sul concetto di satira, rendendolo così inadeguato che si dovrebbe negare il carattere satirico delle vignette che hanno riguardato episodi devastanti come il crollo delle torri gemelle o la morte di militari italiani in Iraq; carattere che è stato, invece, unanimemente riconosciuto; per raggiungere il proprio scopo (attaccare e criticare i diversi aspetti della società, di un ambiente, di un individuo) la satira offre spesso al pubblico una chiave di lettura di un determinato fatto di dominio pubblico; in questa ottica l'*animus iocandi* acquista una valenza eventuale e comunque particolare; per « reprimere », « controllare », « stigmatizzare » una manifestazione di « potere » può rendersi necessario l'impiego di un insieme non codificato di tecniche particolari intese ad enfatizzare « ironicamente » la drammaticità di un evento; la vignetta di F. si è limitata a rappresentare la situazione paradossale nella quale un atto che doveva essere di giustizia ed applicazione della legge è stato occasione di un drammatico suicidio, lasciando all'osservatore l'interpretazione secondo il proprio libero pensiero; quella della corte territoriale è una delle tante interpretazioni possibili e, peraltro, il rilievo che siccome non fa ridere non è satira non è idoneo a sorreggerla.

6. Con il terzo motivo del ricorso del F. si lamenta violazione e comunque erronea applicazione delle norme relative al diritto di critica; secondo la corte di merito la vignetta attribuisce al dottor C. il fatto, non rispondente al vero, di avere « in qualche modo, con la propria condotta arbitraria e faziosa, condotto a morte il collega, cioè il dottor L. »; in effetti la vignetta è un'elaborazione critica e perciò personale di un fatto vero; essa non ha nulla a che vedere con l'informazione e si configura come un'interpretazione, pur se parossistica ed enfatizzata, della realtà; il fatto storico rappresentato è che in occasione e nel corso di un lungo interrogatorio il dottor L. si è ucciso con la propria pistola; partendo da questo fatto si è sviluppato il pensiero critico nella forma espressiva della vignetta; il F. non ha attribuito al dottor C. di avere « condotto a morte » il collega, ma ha stigmatizzato, facendosi portavoce di una critica di larga parte dell'opinione pubblica, che in occasione di un'attività giudiziaria (interrogatorio da parte di magistrati) si sia verificato un fatto così grave; lo svolgimento dell'attività giudiziaria non è il fatto oggetto della valutazione critica, ma l'occasione all'interno della quale si è verificato l'episodio che ha suscitato interrogativi, dubbi, riflessioni critiche; a rendere ancora più evidente che di critica e non di informazione si è trattato è il titolo della rubrica (mascalzonate) nella quale è stata pubblicata la vignetta; in sostanza il suicidio è lo sfondo e, cioè, il contesto nel quale si sviluppa il pensiero critico del vignettista; pensiero che per quanto duro non costituisce aggressione gratuita dell'altrui sfera di onore e reputazione.

7. I motivi, da esaminare in un contesto unitario per l'interdipendenza delle questioni che pongono, non possono ricevere accoglimento.

7.1. Com'è noto, la satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.

Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.

Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso.

Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica.

La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale.

La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume.

Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.

Mentre l'aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell'onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti.

Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito.

Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira — in particolare di quella esercitata in forma grafica — è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione.

In questo ambito concettuale è stato affermato — soprattutto dalla giurisprudenza penale di questa Corte — che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio (Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999 n. 2128, V.; Cass. civ. 7 novembre 2000 n. 14485), più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolve in un insulto gratuito alla persona in quanto tale (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2006 n. 23712, G. e a.) o nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da loro svolta attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità (Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2001 n. 36348, F.).

7.2. Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva, posto che per sua natura la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti.

Per essere legittima e prevalere sul diritto alla reputazione dei singoli il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo.

Occorre, cioè, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento da ravvisarsi nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto (Cass. 22 gennaio 1996 n. 465; Cass. 25 luglio 2000 n. 9746).

Nell'esercizio del diritto di critica si possono adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si risolvano in lesione dell'altrui reputazione, purché siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento altrui; non sono, invece, ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione, discreditando la vita altrui in qualcuna delle sue manifestazioni essenziali (Cass. 7 novembre 2000 n. 14485, in motivazione).

7.3. Nelle azioni risarcitorie da diffamazione a mezzo stampa la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti o più in generale delle espressioni grafiche adoperate, l'accertamento in concreto dell'attitudine offensiva di tali espressioni, la valuta-

zione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica o di satira costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, rimanendo esclusa ogni rivalutazione dei fatti (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20137; Cass. 18 ottobre 2005 n. 20139; Cass. 24 gennaio 2000 n. 747). In particolare il giudice di legittimità non deve valutare il fatto dell'alterazione dell'opinione sociale sull'onore di una determinata persona, ma il discorso giustificativo del giudice di merito ovverosia le regole metodologiche del giudizio di fatto che tale giudice ha espresso per giungere alla soluzione adottata.

7.4. Ora la corte di merito, dopo avere dimostrato con argomentazioni ineccepibili sul piano della logica e della rispondenza ai fatti accertati la riferibilità della vignetta al dottor C., ha espresso il giudizio che non ricorrono gli estremi costitutivi delle esimenti del diritto di satira e di quello di critica.

Con riferimento alla prima esimente ha osservato che la vignetta è priva di qualsiasi connotazione paradossale « tale da rendere percepibile al lettore che l'autore non fa sul serio » e che l'effetto che ne promana è « macabro, orripilante » nella violenza accusatoria del C. presentato « come apportatore di morte ». Ha così espresso un giudizio di fatto basato su un'interpretazione dei contenuti e dei significati della vignetta, al quale inutilmente si tenta di contrapporre in questa sede un'interpretazione diversa, mentre è ancora espressione di un giudizio di fatto l'affermazione che il titolo della rubrica (mascalzonate) non vale ad escludere la verosimiglianza del messaggio trasmesso e per tale via la sua carica offensiva.

Né può assecondarsi lo sforzo dialettico, pur sostenuto con argomentazioni suggestive, di trasferire la valenza del messaggio sul piano più generale della tematica della giustizia attraverso la critica della nozione di comico adottata dalla corte di merito, atteso che non si radica in tale nozione la conclusione alla quale la corte perviene sul significato della vignetta (violenza accusatoria del C. presentato come apportatore di morte).

Con riferimento all'altra esimente la corte di merito ha considerato che il messaggio della vignetta è strettamente connesso con l'attribuzione di un fatto determinato (l'aver in qualche modo condotto a morte il collega) e tale fatto ha una gravissima efficacia lesiva del patrimonio morale del C.

Si tratta di un giudizio di fatto imperniato sull'interpretazione, come tale suscettibile di sindacato in questa sede per vizi di motivazione; vizi che vengono nella specie prospettati attraverso una inammissibile lettura alternativa della vignetta.

8. Con il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale del F., da esaminare congiuntamente perché investono il medesimo capo della sentenza impugnata, si denuncia violazione degli art. 1226 e 2697 c.c. nonché vizi di motivazione; in particolare si lamenta che la corte di merito abbia confermato la condanna al risarcimento del danno morale liquidato in lire 50.000.000 senza tenere conto che: 1) rientra nella comune esperienza che le persone investite di cariche pubbliche sono oggetto di valutazioni ingenerose o negative, sicché non ricevono alcun danno dai commenti malevoli e potrebbero addirittura trarne giovamento; 2) le modalità attuative del fatto (disegno) impediscono la percezione immediata dell'effetto; 3) l'inserimento della vignetta nella rubrica « mascalzonate » individua la cornice satirica e paradossale del messaggio trasmesso.

8.1. I motivi non possono essere accolti.

8.2. Qualora, come viene sostenuto nella specie, la sentenza di secondo grado abbia confermato quella di primo, la denuncia in sede di legittimità di un vizio di motivazione su punto decisivo richiede che il punto abbia formato oggetto di censura in grado di appello e che si indichi con quale atto.

8.3. Nella specie con il ricorso principale si muovono direttamente censure alla sentenza di primo grado, mentre le censure contenute nel ricorso incidentale sono indirizzate contro la sentenza di appello, ma non è indicato quali censure sono state mosse alla sentenza di primo grado né l'atto che le contiene.

9. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale del F. sono rigettati. (*Omissis*)

(1) In tema di diffamazione, la Suprema Corte esclude la legittimità della satira che, trasmodando da un attacco al personaggio politico e all'immagine pubblica del medesimo, si risolve in un insulto gratuito alla persona in quanto tale, occorrendo, per potersi invocare utilmente la scriminante della satira, che vengano rispettati i valori fondamentali della persona: così, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2006 n. 23712, G. e a., in *Guida al diritto*, 2006, n. 38, p. 54, con nota di AMATO. In tal senso, non costituisce legittimo esercizio del diritto di critica satirica, quindi non vale come scriminante del reato di diffamazione, quello che finisce per risolversi in allusioni, gratuitamente offensive, a fatti inesistenti o a condotte asseritamente lesive di doveri funzionali (come nel caso di magistrati): Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2001 n. 36348, F. (in *Riv. pen.*, 2002, 367; in *Giur. it.*, 2002, 1256; in *Studium iuris*, 2002, 532).

A ben vedere, infatti, se nella satira l'aperta inverosimiglianza dei fatti esclude la capacità di offendere la reputazione, rendendo questo mezzo espressivo incompatibile col metro della verità, secondo il Supremo Collegio essa non si sottrae invece al limite della continenza, rappresentando comunque una forma di critica e non potendo esso infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona umana, esponendola al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica: Cass. pen., sez. I, 12 marzo 1999 n. 2128, A. (in *Dir. inform.*, 2001, 258; in *Cass. pen.*, 2000, 1311); Cass. 7 novembre 2000 n. 14485 (in *Danno resp.*, 2001, 29, con nota di CARBONE; in *Giur. it.*, 2001, 1360, con nota di BAROLI).

In generale, in ordine alla distinzione tra esimente del diritto di cronaca e del diritto di critica, cfr. Cass. 21 giugno 2004 n. 11470, in questa *Rivista*, 2005, I, 2438 ss., con nota di BALLARANI, *La diffamazione tra « critica » e « cronaca »*. Cfr., pure, ID., *Profili giuridici dell'informazione. Cronaca, critica e satira*, ivi, 2007, II, 409 ss. In materia, v. anche BENEDETTI, *Il diritto di satira fra libertà di espressione e tutela dei valori della persona*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, 338; MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, in *Dir. inform.*, 1992, 295; CORASANITI, *Libertà di sorriso*, ivi, 1989, 536 ss. In giurisprudenza, v., altresì, Trib. Roma 13 febbraio 1992, in *Dir. fam. pers.*, 1994, I, 171 ss., con note di DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media*, di WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzi?*, e di LOPEZ, *Sui limiti di liceità del diritto di satira*.

(1) [4656/88] Il labile confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi di inquadramento oggettivo.

La « satira » (1) viene per la prima volta qualificata in termini di diritto soggettivo di rango costituzionale in Trib. Roma 13 febbraio 1992 (2), ove il giudice di prime cure ha avuto modo di osservare che, potendosi attribuire ad essa il suddetto rango di diritto soggettivo di livello e rilevanza costituzionali, i parametri di liceità non si prestano ad essere modellati su quelli della cronaca: nel ragionamento del giudice, la satira non risponde ad esigenze informative, non ha alcun rapporto di necessità e di coincidenza con la verità del fatto e non deve conformarsi a canoni di equilibrata espressione, per cui gli unici suoi confini consistono in un limite « interno », in quanto il suo legittimo esercizio è subordinato alla notorietà del personaggio cui è destinata, e in diversi limiti « esterni », propri di ciascuno dei mezzi di diffusione della satira stessa e collegati ai contenuti del messaggio satirico (ad esempio, l'alterazione del nome e dell'immagine, la realizzazione di accostamenti sconci, ripugnanti e subdoli, l'attribuzione di fatti offensivi determinati, la raffigurazione ironica o tendenziosa di vicende personalissime e delicate del soggetto preso di mira, la propagazione di notizie destinate per legge al segreto o alla riservatezza o comunque idonee a creare notevole imbarazzo o grave disagio nell'ambito familiare, professionale, sociale e così via). Secondo il giudice capitolino, dunque, la satira, attraverso l'uso di forme espressive umoristiche tendenti a suscitare ilarità, « svolge la non trascurabile funzione di moderare i potenti, smitizzare ed umanizzare i famosi,

(1) In dottrina, cfr., *ex multis*, BURZI, *Sui limiti del diritto di cronaca*, in *Giur. it.*, 2007, 980 ss.; PERON, *Diritto di critica: esercizio e limiti*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 318 ss.; TESAURO, *In tema di ingiuria e diffamazione*, in *Foro it.*, 2006, II, 593 ss.; ALESSANDRINI, « *Le iene* » portano bene (alla satira), in *Giur. merito*, 2006, 903 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Il « diritto ad essere informati » quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Dir. inform.*, 2006, 1 ss.; PALMIERI, *Diffamazione, sarcasmo critico e fatti di scarso rilievo*, in *Danno resp.*, 2005, 422 ss.; PERON, *Brevi note sulle finalità informative della satira ed il requisito della verità*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 1366 ss.; ERBANI, *La resistibile ascesa di un impero televisivo tra satira e diffamazione*, in *Quest. giust.*, 2004, 1307 ss.

(2) In *Dir. fam. pers.*, 1993, 1119 ss., con note di DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media*, ivi, 1994, I, 171 ss., di WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzi?*, p. 181 ss., e di LOPEZ, *Sui limiti di liceità del diritto di satira*, p. 198 ss.

umiliare i protervi: vale a dire una funzione, fondamentale, di controllo sociale e di protezione contro gli eccessi del « potere », nonché di attenuazione delle tensioni sociali e di tutela e attuazione del valore fondamentale della tolleranza ».

La pronunzia in parola ha suscitato immediate reazioni in dottrina. Per un verso, v'è stato chi (3), interrogandosi sulla opportunità di qualificare la satira in termini di diritto, ha rilevato com'essa, da intendersi in termini di libera espressione artistica, rientri nell'alveo della più generale libertà di manifestazione del pensiero, la cui tutela giuridica è assicurata dalla previsione costituzionale di cui all'art. 21.

In tal senso, infatti, in critica al ragionamento del giudice del merito che ravvisa il fondamento del diritto alla satira negli art. 9, 21 e 33 cost., la dottrina in parola non omette di sottolineare, appunto, che la tutela costituzionale è da riferirsi all'opera d'arte *tout court* (4), ponendo in luce come sia « difficile ipotizzare un diritto ad un genere letterario, o [...] ad un atteggiamento, ad un intento perseguito dall'autore » (5). Per altro verso, altri (6) ha rilevato come, seppur non possa negarsi come la satira risponda all'insita necessità umana di smitizzare, umanizzare e moderare, altrettanto necessario sia individuarne i confini di liceità, potendo essa, oltre che urtare inevitabilmente la sensibilità del soggetto « preso di mira », sfociare nella vera e propria aggressione all'onore e alla reputazione. Da ultimo, si pone chi (7), ancora in relazione alla medesima sentenza, apprezzando la ricostruzione operata dal giudice di prime cure e la qualificazione in termini di diritto soggettivo di rango costituzionale della satira, ha individuato il problema di maggior spessore nella necessità di un corretto inquadramento della satira, potendo essa trovare collocazione nell'ambito delle pure forme d'arte, ed in tal caso sarebbe da « disancorarsi dai parametri di liceità », ovvero nell'alveo della espressione (sia pur artistica) del pensiero attraverso messaggi razionali, dovendosi, nel caso e sia pure con la peculiarità sua propria, ancorare ai suddetti parametri.

Orbene, se per un verso, quale forma di arte, essa non può esser vincolata ai rigorosi canoni definiti per la cronaca (8) sottraendosi ad una valutazione di liceità e di riconduzione entro i confini segnati per quest'ultima (9), considerata come espressione valutativa e critica del reale (10) (seppur emergente in forme volutamente distorte), essa, per certo, si presta ad esser valutata come mezzo di informazione, non potendosi, dunque, sottrarre alle regole sulla informazione medesima (11). Se

(3) DOGLIOTTI, *lc. cit.*

(4) Rileva, infatti, DOGLIOTTI, *op. cit.*, 179, che non di diritto di satira v'è da discorrere, « ma di libertà di manifestazione del pensiero e di libertà di creazione artistica, che della prima costituisce un particolare aspetto ».

(5) DOGLIOTTI, *lc. ult. cit.*

(6) WEISS, *lc. cit.*

(7) LOPEZ, *lc. cit.*

(8) Secondo il giudice del 1992, infatti, a differenza della cronaca, la satira non costituisce una risposta ad esigenze informative, non ha rapporto di necessità alcuno con la verità dei fatti e, per sua intrinseca natura, non può seguire canoni di equilibrio espressivo; sul punto, cfr. DOGLIOTTI, *lc. cit.*; LOPEZ, *op. cit.*, 201.

(9) In tal senso, DOGLIOTTI, *op. cit.*, 180, « l'autore — e non solo quello satirico — può prendere anche lo spunto da un fatto di cronaca, o da un personaggio realmente esistente, effettuandone una totale trasfigurazione fantastica, per cui il fatto diventa alla fine irricognoscibile ».

(10) LOPEZ, *op. cit.*, 199, sostiene che « la variegata e composita natura della satira consente di affermare che in essa può ravvisarsi un diritto di critica esercitato in forma artistica ». Cfr., inoltre, BENEDETTI, *Il diritto di satira fra libertà di espressione e tutela dei valori della persona* (nota a Trib. Milano 26 maggio 1994), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 332 ss., secondo il quale, « una mera caricatura che non si proponga scopi socialmente rilevanti, non sembra potersi ritenere tutelata quale espressione dell'arte satirica ». Quest'ultima osservazione implicherebbe uno stretto controllo giudiziale sulle finalità che hanno ispirato l'autore, con conseguente negazione di tutela all'espressione satirica priva di rilevanza sociale: cfr. Trib. Genova 14 febbraio 1991, in *Dir. pen.*, 1993, 93 ss. Nello stesso senso, Pret. Roma 16 febbraio 1989; Trib. Roma 5 giugno 1991, in *Dir. inform.*, 1992, 65 ss., con nota di VIGLI, *Il « diritto di satira » tra licenza e censura*; Trib. Roma 13 febbraio 1992, *cit.* *Contra*, MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, ivi, 295, il quale sostiene che il raccordo con gli art. 9 e 33 cost., quale fondamento del diritto di satira, potrebbe rischiare di riconoscere cittadinanza solo alla satira colta ed erudita.

(11) Cfr. WEISS, *op. cit.*, 197, ad avviso del quale quando la satira si appiglia ad altri fatti o a realtà che sono legati, anche lontanamente, con quelle prese di mira, « chi narra gli altri fatti, le altre realtà informa, e chi informa non può sottrarsi alle regole dell'informazione, neppure se quell'informazione, con un furbesco eufemismo, battezza moderna favola ». Sulla capacità della satira ad

l'espressione satirica è mezzo attraverso il quale si appalesa un piano critico, valutativo di accadimenti, ben può venirsi a configurare, infatti, l'ipotesi lesiva (12).

In tal senso, interessante è il contributo dato al tema da una altrettanto risalente giurisprudenza di merito (13) in quanto, nel caso di specie (una vignetta satirica), il giudice, ravvisando una prevalenza dell'aspetto informativo, ha ritenuto applicabili i limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diritto di cronaca, escludendo la liceità della vignetta — reputata lesiva dell'onore e della reputazione dei soggetti coinvolti — sotto il profilo del legittimo esercizio del suddetto diritto per l'insussistenza dei requisiti della verità del fatto riportato e della continenza del messaggio, affermando la non ricorrenza degli estremi dell'esimente. In questa circostanza, dunque, il connotato ironico e dissacratore ha ceduto il passo al contenuto informativo del messaggio.

E non v'è chi non scorga, infatti, un intrinseco potenziale ulteriore di questa forma comunicativa che viene ad esprimersi nel caso in cui essa riesca ad amplificare, a magnificare l'informazione giornalistica, superando, di tal che, il mero aspetto caricaturale, estetico e ironico, sfogando in un'opera dai contenuti misti, nella quale, per l'appunto, vengono a confluire aspetti di satira pura, di cronaca e di critica.

Se è vero, dunque, che la satira assolve una funzione di critica sociale (14), ciò che emerge da quanto sinora illustrato è certamente la bivalente natura di essa (15), che come un Giano Bifronte può rivelare all'osservatore a un tempo il lato artistico (che il giurista riconduce agli art. 9 e 33 cost.) e quello razionale (art. 9 e 21 cost.); ed è precisamente questo che rende difficile l'individuazione degli sfocati ambiti di liceità entro cui essa può muoversi e arduo il tracciarne confini certi.

Sul punto la dottrina maggioritaria, in armonia con il formante giurisprudenziale, è concorde nel ritenere non applicabili *sic et simpliciter* alla satira i limiti individuati dalla giurisprudenza del Supremo Collegio con riferimento al diritto di cronaca e al diritto di critica (16).

Orbene, il problema è di tutta evidenza sol che si consideri come l'espressione satirica

essere lesiva degli altrui diritti della personalità, puntuale è il richiamo a quella dottrina che ha posto in luce come il problema non si ponga per la satira che vada ad assolvere la funzione dissacratrice che le è propria, per il caso, ad esempio in cui « vicende e persone costituiscono un mero spunto per variazioni fantastiche » (DOGLIOTTI, *op. cit.*, 173) essendo inidonea a produrre lesione.

(12) Così come precedentemente asserito, in tale ipotesi la descrizione artistica diviene strumento di informazione ed alle regole di essa deve attenersi: sul punto cfr. la riflessioni di WEISS, *op. cit.*, 181.

(13) Cfr. Trib. Milano 26 maggio 1994 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 332 ss., con nota di BENEDETTI, *cit.*; in *Dir. inform.*, 1995, 622 ss., con nota di LODATO, *Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica*). In generale, cfr. Trib. Trani, sez. distaccata Ruvo di Puglia, 17 settembre 1999, in *Giur. cost.*, 2001, 3475 ss., con nota di VALENSISE, *Il diritto di satira ha perso la bussola: è necessario riprendere il cammino lungo la strada già tracciata*; Cass. pen. 22 dicembre 1998, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 1312 ss., con nota di PERON, *Diritto di satira: rilevanza costituzionale e limiti all'esercizio*; Cass. pen. 20 ottobre 1998, in *Dir. inform.*, 1999, 373 ss., con nota di INFANTE, *Satira: diritto o delitto?*; Trib. Roma, ord. 18 aprile 1997 (in questa *Rivista*, 1998, I, 551 ss., con nota di SCHERMI, *Diritto della personalità e satira*; in *Foro it.*, 1997, I, 3695, con nota di PALMIERI, *Gli insulti volano e le notizie strisciano: splendori e miserie della satira televisiva*; assieme a Trib. Roma, decr. 14 febbraio 1997); Trib. Roma 26 febbraio 1997 (in *Resp. civ. prev.*, 1998, 754 ss., con nota di PERON, *La verità della notizia tra il diritto di satira e il diritto di cronaca*; in *Foro it.*, 1997, I, 1958 ss.); Cass. 25 maggio 1996 n. 4993, in *Resp. civ. prev.*, 1997, 1187 ss., con nota di PERON, *La Suprema Corte ed il diritto di satira*; Trib. Genova 17 febbraio 1994, in *N. dir.*, 1994, II, 555 ss., con nota di FRONTINI, *Diritto di critica e di cronaca e diritto all'onore in generale e con riferimento all' art. 278 c.p.*; Trib. Roma 26 giugno 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 341 ss., con nota di GIAMPIONI, *Satira e reputazione del partito politico*; Trib. Roma 5 giugno 1991, *cit.*; Pret. Roma, ord. 4 marzo 1989 e Pret. Roma, ord. 16 febbraio 1989 (entrambe in *Dir. aut.*, 1990, 146 ss., con nota di DE SANCTIS, *Il diritto di satira all'esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della parodia dell'opera dell'ingegno*; in *Dir. inform.*, 1989, 536 ss., con nota di CORASANITI, *Libertà di sorriso*).

(14) Cfr., sul punto, CORASANITI, *op. cit.*, 536 ss.

(15) Sul punto, cfr. le attente osservazioni di LOPEZ, *op. cit.*, secondo il quale « se si considera che lo scopo finale del messaggio è quello di far riflettere il percettore su aspetti del costume (vizi, virtù, umane debolezze) e/o su personaggi tipici della vita contemporanea, ci pare indubbio che il sostrato razionale inerisca al diritto di critica, come attività del pensiero volta ad interpretare fatti e vicende, nei loro risvolti morali e sociali; ma, essendo sicuramente artistico il mezzo espressivo adoperato, questo dissolve ogni logico concetto nei colori e nei toni di una originale fantasia ».

(16) Cfr., *ex multis*, Cass. pen. 18 gennaio 1991, S., in *Dir. inform.*, 1991, 951; Cass. pen. 20

racchiuda in sé, tanto elementi propri alla cronaca, quanto aspetti marcatamente critici. Con riferimento ai primi, infatti, non è chi non veda come è precisamente l'attualità del fatto e l'interesse dell'opinione pubblica a rendere « efficace » il motto di spirito satirico, dato che il trascorrere del tempo, sfumando i contorni di ogni polemica, rende l'eventuale messaggio di satira, non solamente superfluo in punto di impatto sul pubblico, ma anche non immediatamente « leggibile » ai più. L'immediatezza, l'attualità del fatto o, più in generale, gli « onori della cronaca » sono, dunque, elementi essenziali della satira.

Altrettanto indubbio è l'aspetto critico che connota la satira; aspetto, questo, inscindibilmente legato ad essa e che tende, anzi, a qualificarla.

Per converso, non è elemento essenziale della satira l'aspetto comico, se con il termine « comicità » si intende ciò che suscita ilarità, mentre palese è il connotato ironico. Se da un canto, infatti, la satira spesso mira a stimolare il riso, dall'altro, e con altrettanta frequenza, essa è volta al più a « strappare » un amaro sorriso: basti porre mente alle rappresentazioni satiriche legate a tragici fatti di cronaca quali l'attentato alle torri gemelle apparse sui principali quotidiani di tutto il mondo (17).

Si rende pertanto necessaria una breve, ultima rassegna degli elementi qualificanti la cronaca e la critica (18) al fine di individuarne l'eventuale corrispondenza nella satira e di valutarne la applicabilità ad essa in termini di scriminante a fronte di situazioni di confliggenza di essa con l'onore e la reputazione dei soggetti presi di mira.

Le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca sono state individuate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella verità (anche solo putativa) della notizia pubblicata, nella pertinenza, ossia nell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e nella continenza, in altri termini nella correttezza formale nell'esposizione (19), ed esse operano, ancorché in misura differente e con debite precisazioni, anche in ambito di esercizio critico (20).

gennaio 1992, C., in *Giur. it.*, 1992, II, 704 ss. In dottrina, v., *ex pluribus*, CORASANITI, *op. cit.*, 538; MANTOVANI, *op. cit.*, 295 ss.

(17) Così come, peraltro, correttamente osservato nel secondo motivo di ricorso della sentenza in epigrafe. Su differenti posizioni sembra peraltro orientarsi la giurisprudenza, sia di merito (cfr., *ex multis*, Trib. Roma 5 giugno 1991, cit., secondo cui la satira « racchiude le varie forme di manifestazione del pensiero accomunate dall'intento immediato di suscitare ilarità nei precettori »), sia di legittimità e, in tal senso, basti, da ultimo, leggere la sentenza in epigrafe.

(18) Se la cronaca è mera e acritica narrazione di accadimenti al fine di informare, e la critica è caratterizzata dall'apprezzamento e valutazione dei fatti attraverso l'espressione di un consenso o di un dissenso rispetto all'analisi dell'accadimento medesimo, il discrimine tra le summenzionate forme di manifestazione del pensiero è stato individuato in dottrina nella differente portata dei limiti entro cui l'esercizio dell'uno e dell'altro diritto è da considerarsi legittimo: cfr., *ex multis*, NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma 1989, *passim*; PACE, PETRANGELI, *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, V, Milano 2001, 303 ss.; PELISSARO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1992, 1227 ss.; VINCENTI, *Esercizio del diritto di critica e diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. merito*, 1990, II, 120 ss.; DOGLIOTTI, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona* (nota a Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259), in questa *Rivista*, 1985, I, 356; SCHERMI, *Sui limiti del diritto di cronaca*, (nota a Trib. Roma 28 settembre 1993), *ivi*, 1994, I, 1411 ss.; AMATO, *Osservazioni in tema di critica*, in *Giur. merito*, 1973, II, 407 ss. In generale, in ordine alla distinzione tra esimente del diritto di cronaca e del diritto di critica, cfr. BALLARANI, *Profili giuridici dell'informazione. Cronaca, critica e satira*, in questa *Rivista*, 2007, II, 409 ss.; nonché ID., *La diffamazione tra « critica » e « cronaca »* (nota a Cass. 21 giugno 2004 n. 11470), *ivi*, 2005, I, 2438 ss. In materia, si v. anche BENEDETTI, *op. cit.*, 338; MANTOVANI, *op. cit.*, 295; CORASANITI, *op. cit.*, 844.

(19) Da ultimo, cfr. Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2004 n. 11920 (in *Diritto e giustizia*, 2004, n. 23, p. 102); Cass. 23 luglio 2003 n. 11455; Cass. 13 febbraio 2002 n. 2066; Cass., sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140 (in *Danno resp.*, 2002, 1, 19, con nota di AGNINO; in *Foro it.*, 2001, II, 629, con note di PALMIERI e di PARDOLESI), che richiamano, tutte, i principi inizialmente espressi da Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259 (in questa *Rivista*, 1984, I, 2941, con nota di FINOCCHIARO, *La Cassazione e l'uniforme interpretazione della legge*, di GIACOBBE *Prime riflessioni... tecniche su una contrastata sentenza*, di DOGLIOTTI, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, *ivi*, 1985, I, 356, e di ULISSE, *Note sui limiti della responsabilità civile del giornalista*) e successivamente precisati in Cass. 29 agosto 1990 n. 8963, riportata per esteso in nota da SCALISI, *Brevi riflessioni su « la libertà di cronaca ed il valore della persona umana »*, in *Dir. fam. pers.*, 1994, IV, 1373.

(20) In particolare, data la prevalenza nella critica dell'aspetto valutativo, posto che essa per

Avendo riguardo alla satira, se può affermarsi, in via di principio, che l'aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in questa forma esclude la loro capacità di offendere la reputazione e dunque che è incompatibile col metro della verità, essa non si sottrae invece al limite della continenza, poiché comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata dalla particolarità del mezzo espressivo. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio (21). Come correttamente asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (22), infatti, e, da ultimo, dalla sentenza in epigrafe, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza, non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica (23).

GIANNI BALLARANI

sua natura non può che esser fondata sulla interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, il giudizio critico non può esser ricondotto a canoni di verità rigorosamente oggettivi: cfr. PELISSARO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, cit., 1229 s.; Cass. pen. 8 febbraio 2000 n. 3477, B., in *Cass. pen.*, 2001, 184; Cass. pen. 16 dicembre 1998 n. 935, in *Dir. inform.*, 2000, 383; Cass. 22 gennaio 1996 n. 465, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 312, con nota di CONTI, *La diffamazione di un'opera letteraria tra diritto di critica e di cronaca*; Cass. pen. 16 aprile 1993, A. (in *Giust. pen.*, 1994, II, 77; in *Foro it.*, 1994, II, 94); Cass. pen. 24 novembre 1993, P., in *Giust. pen.*, 1994, II, 496.

(21) Cass. pen. 11 maggio 2006 n. 23712, G. e a., in *Guida di diritto*, 2006, n. 38, p. 54, con nota di AMATO.

(22) Cass. pen. 12 marzo 1999 n. 2128, A. (in *Dir. inform.*, 2001, 258; in *Cass. pen.*, 2000, 1311).

(23) Cfr. Cass. pen. 11 maggio 2006 n. 23712, cit.; secondo la Suprema Corte, infatti, perché possa invocarsi utilmente la scriminante della satira, anche di natura politica, occorre pur sempre che vengano rispettati i valori fondamentali della persona, dovendosi escludere la legittimità della satira che, trasmodando da un attacco al personaggio politico e all'immagine pubblica del medesimo, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale. Ed anche nell'esercizio del diritto di satira politica, il limite della continenza può ritenersi superato quando nello scritto vengano poste in dileggio le fattezze fisiche e le qualità strettamente personali della persona, senza alcun nesso col contenuto « politico » dello scritto: così, Cass. 7 novembre 2000 n. 14485 (in *Danno resp.*, 2001, 29, con nota di CARBONE; in *Giur. it.*, 2001, 1360, con nota di BAROLI). Con riferimento al caso in cui la satira abbia ad oggetto magistrati il cui comportamento venga presentato come clamorosamente antitetico rispetto al connotato di imparzialità, la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che non costituisce legittimo esercizio del diritto di critica satirica e non può valere come scriminante del reato di diffamazione, quello che, trascendendo l'ambito di una interpretazione che, per quanto esasperata e financo maliziosa di un accadimento reale, sia comunque volto a suscitare l'ilarità dei destinatari del messaggio, finisca per risolversi in allusioni, gratuitamente offensive, a fatti inesistenti o a condotte asseritamente lesive di doveri funzionali: cfr. Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2001 n. 36348, F. (in *Riv. pen.*, 2002, 367; in *Giur. it.*, 2002, 1256; in *Studium iuris*, 2002, 532).